DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 3

Patrimonio dell'ente

Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1991.

Versione in vigore dal 27 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari-381-1989/art-3-patrimonio-dell-ente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it